

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Avv. Paolo, Volpe Avv. Carmine - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

- 1) **RICORSO DELL'A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARRONE/FORTIS JUVENTUS DEL 28.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell'1.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 3) **RICORSO DEL SANTEGIDIESE CALCIO 1948 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E € 2.000,00 DI AMMENDA, INFLITTA SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/SANTEGIDIESE DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Santegidiese Calcio 1948 SSD ARL di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 4) **RICORSO DELL'A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO INFLITTE SEGUITO GARA PALAZZOLO A.S.D./TRAPANI CALCIO DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Palazzolo A.S.D. di Priolo Gargallo (Siracusa) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Vaccara Calogero in 4 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MATERA DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera. Ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chisena Antonio in 3 gare effettive.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

ORDINANZA

- 2) **RICORSO DELL’A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008)

La C.G.F. con riferimento al reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia (Rm), trasmette gli atti alla Procura Federale per supplemento istruttorio.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro, Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Avv. Paolo - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

- 6) **RICORSO DEL CALCIATORE CAMPANELLA SALVATORE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 76, COMMA 2 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 1’8.10.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Campanella Salvatore e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 24 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete